



COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR **69** del **13/10/2020** REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO | Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritto il 09.05.2019.

L'anno **2020** e questo dì **13** del mese di **ottobre** presso la propria sede legale nel Comune di Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita alle ore **15:00**, la Giunta del Comune di Portomaggiore.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
<ul style="list-style-type: none">- Minarelli Nicola- Vacchi Alessandro- Alesci Giuseppe- Bernardi Dario- Bigoni Michela- Molesini Francesca	

Partecipa *Rita Crivellari* - **Segretario**.

Presiede *Nicola Minarelli* - **Sindaco**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 53 del 12.06.2018 si è provveduto a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL FL 21.05.2018, del Comune di Portomaggiore, designando i componenti come segue:

- presidente - Segretario Generale dell'ente
- componenti - tutti i dirigenti del Comune di Portomaggiore:
 - dirigente del Settore Tecnico
 - dirigente del Settore Finanze
 - dirigente del Settore Servizi alle Persone

integrati con il Dirigente del Servizio Risorse Umane Unificato, quale componente della delegazione, così come contemplato all'art. 4, comma 7, della Convenzione per il conferimento della funzione della Gestione delle Risorse Umane all'Unione dei Comuni Valli e Delizie Argenta Ostellato Portomaggiore, sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 6;

VISTI l'art. 40 comma 3-bis, 3-ter, 3-quinquies e 3-sexies e l'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni i quali recitano:

- comma 3-bis *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione."*;
- comma 3-ter *"Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati."*;
- comma 3-quinquies *"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.omissis.....Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di*

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate.....omissis”;

- l'art.40, comma 3 *sexies* dello stesso decreto prevede che *“a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1”;*
- l'art. 40 *bis* del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, sesto periodo;

VISTI:

- il C.C.N.L. 31.03.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle “Regioni - Autonomie Locali”;
- il C.C.N.L. 01.04.99 relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 1998/1999 del personale del medesimo comparto, ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- il C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell'01.04.99, sottoscritto in data 14.09.2000;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 05/10/2001;
- il C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003 sottoscritto il 22/01/2004;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 09/05/2006;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2006/2007 sottoscritto il 11/04/2008;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31/07/2009;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018;

VISTI in particolare gli artt. 7 e 8 del CCNL Comparto FL 21.05.2018 che specificano rispettivamente le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di singolo ente e i tempi e le procedure per la stipulazione dei CCI;

VISTO in particolare l'art. 67 del CCNL FL del 21.5.2018 il quale ai commi 3 lettera h, 4 e 6 testualmente recita:

“3 . Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

...omissis...h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4...omissis...;

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

...omissis...;

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni....omissis....”

VISTO ALTRESÌ l'art. 68 del medesimo contratto il quale disciplina l'utilizzo del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente suddiviso in due tipologie:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2);
- Quota variabile (art. 67, comma 3);

DATO ATTO che il 09.05.2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2019/2021 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore;

RILEVATO che con deliberazione **G.C. n. 57 del 01.09.2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, a cui si fa rinvio,

- si prendeva atto della quantificazione delle risorse del Comune di Portomaggiore del Fondo delle Risorse Decentrate di cui all'art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, approvata in via provvisoria con determinazione n. 71 del 27/02/2020 dal dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell'Unione;
- si impartivano le linee di indirizzo per l'anno 2020 alla delegazione di parte pubblica per giungere alla sottoscrizione di un accordo di negoziazione annuale di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 volto alla massima valorizzazione delle risorse umane e all'incremento dell'efficienza dei servizi, compatibilmente con i vincoli normativi vigenti, prevedendo, coerentemente con le previsioni di Bilanci, e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 ed in particolare:
 - effettuare nuove progressioni orizzontali per l'anno 2020 con decorrenza dal 01.01.2020, per un importo non superiore a €. 5.000,00 in base alla metodologia vigente fatto salvo quanto specificato al punto successivo;
 - riservare un importo non inferiore a € 4.000,00 quale incentivo di performance organizzativa collegata alla raggiungimento degli obiettivi trasversali di rilievo per l'Ente definiti nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione "globalizzato" 2020, comprensivo del Piano della Performance, previo accertamento dei risultati raggiunti come previsto dal vigente Sistema di valutazione della performance;
 - rivedere i limiti minimi di accesso alla progressione orizzontale contenuta nell'art. 4 del CCI 2019/2021 sottoscritto il 09.05.2019 al fine di prevenire effetti distorsivi del rinnovato sistema di valutazione unico adottato dal 2019 presso i Comuni facenti parte dell'Unione Valli e Delizie e l'Unione stessa;
- si dava atto della quantificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore per l'anno 2020 rapportato al periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2020, in complessivi € 8.452,45, di cui €. 2.582,50 a carico del Comune di Portomaggiore ed €. 5.869,95 finanziati dal trasferimento di risorse e della quote del limite di cui all'art. 23 del D.lgs. 75/2017 dal Comune di Ostellato;

RILEVATO che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Portomaggiore per l'anno 2020 tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili di cui alla delibera G.C. 57/2020, è quantificato in complessivi **€ 156.157,94** come risulta da Relazione Tecnico Finanziaria a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane dell'Unione e del Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore trasmessa al Revisore dei Conti con nota prot. n. 19696 del 28.08.2020 ed allegata alla deliberazione G.C. 57/2020;

RISCONTRATO che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 di complessivi **€ 156.157,94** =, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a **€ 150.184,70=**
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a **€ 5.973.24=.**

EVIDENZIATO in particolare che nella quantificazione della quota variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per **€ 543,13** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 5.554,00=** derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;

- Decurtazione ai fini del Rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2. Del D.Lgs. 75/2017, pari ad **€ 123,89**

DATO ATTO che con medesima comunicazione prot. 19696 è stato trasmesso al Revisore dei conti il prospetto analitico di verifica complessiva del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

RILEVATO che con verbale n. 19/2020 del 01.09.2020 assunto al prot. Unione n. 19900 del 01.09.2020, il Revisore dei Conti ha certificato positivamente la costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate dell'anno 2020 del Comune di Portomaggiore, di cui se ne è dato atto la menzionata deliberazione G.C. n. 57/2020;

PRESO ATTO che nella costituzione del Fondo 2020 si è tenuto conto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che successivamente l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 ha previsto quanto di seguito riportato testualmente :
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- che l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- che il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

RILEVATO che in data 03/09/2020 la delegazione trattante di parte pubblica e la parte sindacale sono giunte alla sottoscrizione di apposita *Ipotesi di contratto collettivo integrativo*

(CCI) parte economica 2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09.05.2019 – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2020" relativamente al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la menzionata ipotesi è finalizzata a disciplinare i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. A) del CCNL 21/05/2018, per **l'anno 2020**;

RILEVATO che per mero errore materiale all'art. 4 dell'ipotesi di cui sopra è stato indicato quale importo disponibile per l'effettuazione di progressioni con decorrenza 01/01/2020 € 3.800,00 anziché € 5.000,00 correttamente indicati nell'allegato A alla medesima ipotesi;

DATO ATTO che con nota prot. Unione n. 21122 del 14/09/2020, in merito dell'Ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritto il 09.05.2019 sottoscritta il 03.09.2020, è stata inviata al Revisore dei Conti la seguente documentazione:

- la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2020 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, a firma congiunta del Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari Generali dell'unione dei Comuni Valli e Delizie e dal Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore;
- La deliberazione della Giunta del Comune di Portomaggiore n. 57 del 01.09.2020 di approvazione delle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2020 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore;
- L'Ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, sottoscritta il 03.09.2020;

DATO ATTO che con verbale n. 22 del 25.09.2020, assunto a prot. Unione al n. 23432/2020 il Revisore dei Conti ha dato parere positivo e certificato la compatibilità dell'ipotesi di accordo di negoziazione annuale per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore per l'anno 2020 di cui all'ipotesi sottoscritta in data 03.09.2020 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali e di legge, allegato in copia alla presente deliberazione;

RITENUTO il contenuto della suddetta ipotesi del 03.09.2020 pienamente rispondente agli obiettivi dell'amministrazione e alle direttive specifiche fornite alla delegazione di parte pubblica, con la menzionata deliberazione di G.C. n. 57/2020, nonché conforme ai principi e alle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia;

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 41 del 17.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato approvato con delibera C.C. n. 42 del 17.12.2019 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

CONSIDERATO che con delibera G.C. n. 2 del 07.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE "GLOBALIZZATO", COMPRENSIVO DEL PEG - PARTE FINANZIARIA E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022

VISTE le modificazioni ed integrazioni dei richiamati atti di programmazione finanziaria, successivamente intervenute attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi;

RILEVATO che la spesa connessa al finanziamento del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 trova copertura sul bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020 e 2022 (per quanto non esigibile entro l'anno 2020);

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riflettente la competenza residuale della Giunta in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DATO ATTO degli esiti dell'istruttoria condotta Botti Eleonora;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento attesta, in merito all'istruttoria:

- di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;
- di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- che la spesa connessa al presente provvedimento è coerente con i vincoli in materia di personale e con il CCNL 21/05/2018;

VISTI il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore del Settore Risorse Umane ed Affari generali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi ritualmente espressi;

DELIBERA

- 1.** Per quanto sopra detto e qui integralmente richiamato, di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, individuato nella persona del Segretario Generale D.ssa Rita Crivellari, alla sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritto il 09.05.2019 – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018 sottoscritta il 03.09.2020 di cui agli allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2.** di dare atto che al momento della sottoscrizione verrà corretto l'errore materiale contenuto nell'art. 4 dell'ipotesi, indicando € 5.000,00 quale importo disponibile per l'effettuazione di progressioni con decorrenza 01/01/2020 anziché i € 3.800,00 erroneamente indicati;
- 3.** di demandare al Servizio Gestione delle Risorse Umane dell'Unione Valli e Delizie, l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento, in conformità allo stesso.

UNANIMEMENTE

Decide di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dovendo procedere alla convocazione della delegazione di parte sindacale per la firma definitiva dell'Ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritto il 09.05.2019 – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018 sottoscritta il 03.09.2020.

Firmato in digitale
IL SINDACO
Nicola Minarelli

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)